

## **1. Che funzioni svolge la R.S.U. e qual è la normativa di riferimento?**

La R.S.U. -unitamente ai rappresentanti territoriali delle sigle sindacali rappresentative firmatarie del C.C.N.L. 12 febbraio 2018- è la delegazione trattante di parte sindacale nella contrattazione integrativa di sede territoriale (*già* c.d. decentrata) titolata, pertanto, a negoziare, in veste di soggetto unitario, in ordine alle materie demandate a tale livello (art. 7, co. 7 del citato C.C.N.L.)

Fonte primaria di disciplina delle R.S.U. è l'Accordo Collettivo Quadro (A.C.Q.) sottoscritto il 7 agosto 1998 tra A.R.A.N. e parti sociali. Il testo è suddiviso in due parti: la prima dedicata alla costituzione delle R.S.U., la seconda alla definizione del relativo regolamento.

Detto accordo è stato successivamente integrato dall'Accordo Integrativo Quadro del 3 novembre 1998 - con il quale sono state apportate integrazioni e modifiche su aspetti specifici relativi alla costituzione delle R.S.U. e alla loro composizione numerica - nonché dal C.C.N.Q. del 9 Febbraio 2015, con il quale sono stati disciplinati gli effetti sulla composizione delle R.S.U. derivanti da accorpamento e/o soppressione di Enti della Pubblica Amministrazione.

## **2. Quando si procede al rinnovo delle R.S.U.? E nell'anno in corso?**

Ai sensi dell'art.1 dell'A.C.Q. 7 agosto 1998 (parte II), al rinnovo delle R.S.U. si procede con cadenza triennale, con tempistiche concordate fra le OO.SS. rappresentative e l'A.R.a.N., mediante suffragio universale e a voto segreto, con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.

Le elezioni si svolgono contestualmente in tutte le Amministrazioni nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022 e non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali.

Il giorno 8 aprile 2022 è dedicato esclusivamente allo scrutinio, che deve avvenire, anch'esso contestualmente in tutte le Amministrazioni con la conseguenza che, nella singola Amministrazione, non può essere prevista alcuna anticipazione dello scrutinio.

In occasione di ogni tornata elettorale, vengono preliminarmente individuate le sedi di R.S.U./collegi elettorali: la c.d. *mappatura* che comprende, sia gli enti che, ai sensi dell'art.2 co.1 (parte I) dell'A.C.Q. 7 agosto 1998 impiegano un numero di dipendenti superiore a 15, sia quelli che, al contrario, ne impiegano un numero pari o inferiore (le c.d. "*sedi di R.S.U. in deroga*").

Prodromico alla stesura della mappatura è la sottoscrizione di un *Protocollo di Intesa*, sottoscritto tra Amministrazione e le OO.SS. nazionali rappresentative, con il quale vengono definiti i criteri di accorpamento degli Enti con dipendenti in numero pari o inferiore alle 15 unità.

### **3. Quali sono i criteri di accorpamento concordati nel Protocollo d'intesa prodromico alla stesura della mappatura per le prossime elezioni delle R.S.U.?**

I criteri di accorpamento che, chiaramente, concernono esclusivamente gli Enti con dipendenti in numero pari o inferiore a 15 unità, sono stati concordati nel modo sotto indicato:

- a) preferibilmente:
  - l'ambito comunale e provinciale;
  - La linea gerarchica presso l'Ente appartenente alla stessa Forza Armata sede di RSU;
- b) In caso di mancanza di un Ente di cui alla tipologia a), è previsto l'accorpamento ad Ente della stessa Forza Armata sede di RSU più vicino alla struttura, purché in ambito provinciale;
- c) In caso di mancanza anche di un Ente di cui alla tipologia b), è previsto l'accorpamento preferibilmente con Ente della stessa linea gerarchica fuori dalla provincia oppure con Ente di diversa F.A. più vicino alla sede di RSU.

Nell'ipotesi residuale di mancanza anche di un Ente di cui alla tipologia c), al fine di garantire la correttezza delle relazioni sindacali, è prevista la possibilità di individuare come sedi di RSU in deroga, Enti che non raggiungono le 16 unità.

In linea di massima le operazioni elettorali sono svolte dall'Ente che ha il maggior numero di dipendenti.

#### **4. Quanto tempo restano in carica i componenti della R.S.U.?**

I componenti eletti restano in carica per tre anni e, alla scadenza, decadono automaticamente, con esclusione di prorogabilità.

Nell'ipotesi di dimissioni (o impossibilità a continuare nell'incarico) di uno dei componenti, si deve procedere alla sostituzione con il primo dei non eletti appartenente alla stessa lista. Le dimissioni, formulate per iscritto alla R.S.U. stessa, devono essere contestualmente comunicate al servizio di gestione del personale -unitamente al nominativo del componente subentrante-e ai lavoratori, mediante affissione all'albo delle comunicazioni.

Qualora le dimissioni interessino un numero superiore al 50% dei componenti di una R.S.U., la stessa verrà considerata decaduta, e si dovrà quindi procedere a nuove elezioni secondo le modalità previste dall'A.C.Q.7 agosto 1998 (parte II).

**5. Quando si procede alla stesura della mappatura delle sedi R.S.U., le R.S.U. così come costituite a seguito delle elezioni tenutesi precedentemente, decadono?**

No, le R.S.U. costituite a seguito delle precedenti elezioni (2018) restano valide ed operative nelle loro funzioni, fino all'esito delle elezioni che si terranno nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022.

Ciò significa che gli Enti possono, ad esempio, interfacciarsi con l'A.R.a.N. per l'invio, sulla piattaforma on-line dedicata, di contratti integrativi medio tempore sottoscritti.

## **6.Come si calcola il monte ore di permessi sindacali retribuiti riconosciuto alla R.S.U.?**

Per l'espletamento del proprio mandato viene riconosciuto alla R.S.U. un monte ore annuo di permessi sindacali retribuiti autonomamente gestito, il cui calcolo, così come la verifica del rispetto del medesimo, è di esclusiva pertinenza di ciascun Ente sede di R.S.U.

Il calcolo viene effettuato secondo quanto previsto dall'art.28 co.3 del C.C.N.Q. del 4 dicembre 2017: ovvero, 25' e 30'' per ciascun dipendente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente presso la sede di R.S.U. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi inclusi i dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo.

## **7. Può l'Amministrazione interferire sull'attività e sulle scelte decisionali della R.S.U.?**

La R.S.U. partecipa alle contrattazioni integrative di sede territoriale in veste di soggetto unitario, assumendo le decisioni a maggioranza e non rilevando, all'esterno, la posizione del singolo componente. È importante sottolineare che l'Amministrazione non può in nessun caso interferire sulle attività, né sul potere decisionale della R.S.U., perché organismo autonomo, indipendente e riconosciuto avulso rispetto all'Amministrazione stessa. Ne consegue che l'insorgenza di eventuali divergenze all'interno di siffatto organismo deve trovare composizione esclusivamente all'interno della R.S.U.

## **8. La carica di componente di R.S.U. è incompatibile con altri incarichi e/o funzioni?**

Sì, ai sensi dell'art. 9 dell' A.C.Q. 7 agosto 1998, la carica di componente R.S.U. è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici.

C'è inoltre, da rilevare che, posto che l'art. 3 lett. a) del C.C.N.Q. del 4 dicembre 2017 “ *sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali*” qualifica i componenti della R.S.U. quali dirigenti sindacali, ne consegue che gli stessi fruiscono di tutte le prerogative sindacali previste dal citato C.C.N.Q. (es. distacchi, aspettative).

**9. Se nel corso del triennio, il numero dei dipendenti dell'Ente sede di R.S.U. scende al di sotto del numero previsto per la sua costituzione, la R.S.U. decade?**

No, se nel corso del triennio il numero dei dipendenti scende al di sotto del contingente previsto per la costituzione di una R.S.U. , la stessa non decade, perché il numero dei dipendenti (superiore a 15 unità) è requisito essenziale al *(solo)* momento della costituzione di sede R.S.U., non rilevando il fatto che nel corso del triennio il numero dei dipendenti in servizio presso l'Ente così formalmente costituito- come sede appunto- possa diminuire. (es. collocamento in quiescenza, mobilità presso altra Amministrazione).

## **10. Dove votano i dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre Amministrazioni?**

I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre Amministrazioni (*o presso un altro ufficio della stessa Amministrazione nel caso la stessa sia articolata in una pluralità di sedi RSU*) esercitano l'elettorato attivo presso l'Amministrazione (*o la sede*) di assegnazione, mantenendo l'elettorato passivo, ossia la possibilità di candidarsi, nell'Amministrazione di provenienza.

Tali forme di assegnazione del personale rivestono carattere di temporaneità, con la conseguenza che, se, invece, a tale personale venisse riconosciuto l'elettorato passivo nell'Amministrazione ove è utilizzato, il venir meno del comando comporterebbe la decadenza da componente eletto, con il rischio che si verifichi anche la decadenza dell'intera RSU.

Allo scopo di contemperare l'esigenza della stabilità della R.S.U. con il diritto all'elettorato passivo di detti dipendenti, è stato, così previsto che al lavoratore venga garantita la possibilità di candidarsi presso l'Amministrazione di provenienza.

Analogamente si procede in caso di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001 ("Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche") o dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 ("Agevolazioni").

Resta fermo che, in tutti i casi, il lavoratore, qualora eletto, dovrà rientrare in servizio revocando il comando o il fuori ruolo.

## **11. Chi può candidarsi alle elezioni?**

La nuova formulazione dell'art. 3 dell'ACQ 7 agosto 1998, introdotta dall'CCNQ 9 febbraio 2015, riconosce l'elettorato passivo (possibilità di candidarsi) a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale); ai dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa.

**12. Il personale sospeso dal servizio perché non ha adempiuto agli obblighi vaccinali mantiene il diritto all'elettorato attivo nelle elezioni per il rinnovo delle R.S.U.? E, nell'ipotesi affermativa, può accedere ai locali dell'Amministrazione per votare?**

Hanno diritto all'elettorato attivo i dipendenti in "forza" presso una Amministrazione o sede di R.S.U. Con tale locuzione si intende il personale in servizio nell'accezione più ampia del termine – ovvero non limitandone il significato al concetto di servizio attivo. Da tale novero restano, pertanto, esclusi solo coloro che, pur dipendenti dell'Amministrazione, prestano la loro attività in altra amministrazione / ente / ufficio sede afferente a diversa R.S.U. ovvero usufruiscano di un istituto contrattuale o previsione normativa finalizzata a consentire al lavoratore di svolgere un'altra attività presso soggetti pubblici o privati (in via esemplificativa e non esaustiva si fa riferimento a fattispecie quali il mandato parlamentare, l'aspettativa di cui all'art. 18 della legge n. 183/2010, aspettativa per conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.165/2001).

Ne consegue che il personale sospeso dal servizio per non aver adempiuto all'obbligo vaccinale mantiene il diritto all'elettorato attivo.

Peraltro, è indubbio che per l'accesso ai locali dell'Amministrazione vadano, in ogni caso, rispettate tutte le indicazioni e prescrizioni previste dal datore di lavoro e/o dal legislatore.

Al riguardo, giusta le nuove disposizioni di cui al decreto legge del 24 marzo 2022 n. 24, (art. 8 , co.6) fino al 30 aprile 2022 per l'accesso ai luoghi di lavoro, le sotto indicate categorie di personale devono possedere e, su richiesta, esibire, il green pass base:

- personale over 50 (art. 4 quater del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44)
- personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di alta formazione (lettere a, d dell'art. 4-ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44)



### **13.Una volta espletate le operazioni elettorali, come debbono essere trasmessi all'A.Ra.N. i verbali elettorali?**

I verbali elettorali dovranno essere trasmessi all'A.Ra.N. esclusivamente mediante procedura on-line.

Nel sito istituzionale dell'Agenzia, è presente un'Area Riservata alle Amministrazioni Pubbliche attraverso la quale queste ultime dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati.

Per poter accedere a tale Area, occorre in primo luogo procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell'Ente (RLE) o del collegio (RLC).

All'interno dell'Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni c'è un applicativo denominato "VERBALI RSU". Per accedere a tale applicativo il RLE accreditato potrà designare un Responsabile del Procedimento (RP) verbali RSU.

In ogni caso, il Rappresentante Legale dell'Ente (RLE) rimane responsabile, insieme al Responsabile del Procedimento (RP) di tutti i dati immessi nel sistema mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso assegnate al RP Verbali RSU.

#### **14. Qual è il numero dei componenti di una R.S.U.?**

Come indicato dall'A.C.Q. del 3 novembre 1998, il numero dei componenti della R.S.U. di una struttura periferica con numero di dipendenti civili inferiore a 200, varia nel modo seguente:

- 3 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti fino a 50;

- 5 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti da 51 a 100.

- 7 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti da 101 a 200.

Per le strutture che impiegano unità di personale superiore a 200, resta invece invariata la composizione numerica prevista dell'A.C.Q. 7 agosto 1998, ovvero:

- a) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta ai 7 previsti per le amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti da 101 a 200;

- b) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta a quanti già previsti sub a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.



**15. Qual è il numero dei dipendenti utile per determinare il numero dei seggi elettorali attribuibili?**

I seggi elettorali corrispondono al numero dei componenti della *eligenda* R.S.U.

Una volta acquisiti i risultati dello scrutinio, la Commissione elettorale procede, con criterio proporzionale, alla ripartizione dei seggi alle varie liste.

Il numero dei dipendenti utile per determinare i seggi elettorali attribuibili è quello concernente gli aventi diritto al voto, locuzione che, chiaramente, fa riferimento al momento delle elezioni.

Non appare fuori di luogo evidenziare che, invece, nella fase di predisposizione della mappatura degli Enti sede di R.S.U.-fase certamente prodromica alle elezioni- il numero dei dipendenti che risultano, in quel momento, in servizio presso gli Enti stessi, consente di poter individuare gli Enti sede di R.S.U., (anche in deroga) e gli Enti accorpati. Fasi temporali, diverse, che potrebbero, talvolta, comportare una *discrasia* nella rilevazione del numero dei dipendenti.

**16. Può una R.S.U. costituita a seguito delle elezioni tenutesi nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022, contrattare per il F.U.S. anno 2021?**

Se alcuni Enti non hanno ancora proceduto alla contrattazione integrativa per la distribuzione delle risorse relative al F.U.S. (fondo unico di sede) anno 2021, la R.S.U. eletta a seguito delle recenti elezioni è parte sindacale- legittimata a rappresentare i lavoratori dipendenti- ai sensi dell'art. 7, co. 4 del CCNL 12 febbraio 2018 e, pertanto, titolata a partecipare ai tavoli di contrattazione integrativa di sede territoriale (o di sede unica), nell'ambito delle materie demandate a tale livello di contrattazione, tra le quali rientra la distribuzione delle risorse relative al F.U.S.

## 17. Come si calcola il quorum utile per l'attribuzione dei seggi?

Il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi da attribuire. Si prende a base del calcolo il numero dei votanti e quindi ripartiscono i seggi (che corrispondono al numero dei componenti la RSU) facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista.

In sintesi:

- 1) il numero dei seggi (che corrisponde al numero dei componenti la RSU) è fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 o dagli accordi integrativi di comparto sopra riportati, in base al numero dei dipendenti;
- 2) il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti elettori che hanno espresso il voto (ovvero votanti cioè schede valide, più schede bianche, più schede nulle);
- 3) i seggi si ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto (sono ovviamente escluse le schede bianche e nulle in quanto non attribuibili).

Esempio: caso di una Amministrazione che abbia n. 123 dipendenti e quindi i seggi da attribuire siano n. 3, e si siano recati a votare n. 119 elettori (votanti):

Calcolo del quorum: il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè  $119 : 3 = 39,666 = \text{QUORUM}$

La norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato con i suoi decimali.

Definito il quorum, la Commissione Elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi.

**18. Che azioni occorre intraprendere, nell'ipotesi in cui presso un collegio elettorale non sia stato possibile eleggere alcuna R.S.U., per mancata presentazione di liste da parte delle sigle sindacali?**

Il disposto dell'art. 7, comma 4 del CCNL 9 maggio 2022 individua nella R.S.U. e nei rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, le parti sociali titolari della contrattazione integrativa di sede territoriale (*c.d. decentrata*) o di sede unica.

Pertanto, posto che la R.S.U. rappresenta uno dei soggetti necessari della delegazione trattante di parte sindacale, senza la quale non può tenersi la trattativa relativa al contratto integrativo di sede, occorre avviare la procedura per il rinnovo delle elezioni quanto prima.

Occorre, in primo luogo che le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Funzioni Centrali siano informate del fatto che la R.S.U. dell'Ente interessato non è stata eletta. A quest'ultime, infatti, compete, singolarmente o congiuntamente, l'indizione di nuove elezioni alle quali, una volta indette, potranno partecipare tutte le organizzazioni sindacali rappresentative e non.

A seguito dell'indizione da parte di uno o più dei soggetti sopra richiamati, poiché l'art. 16, comma 6, dell'ACQ del 12 aprile 2022 stabilisce che i termini per il rinnovo della R.S.U. sono concordati con l'amministrazione a livello locale, spetterà all'Ente stesso definire con le organizzazioni sindacali un calendario delle procedure elettorali in linea con la tempistica regolata dal citato ACQ.

Si ricorda che l'intera nuova procedura dura almeno 50 gg in quanto devono essere rispettati gli intervalli minimi previsti dall'Accordo quadro 12 aprile 2022.

Ne è diretto corollario che, una volta eletta, la R.S.U. dovrà procedere alla designazione, tra i propri componenti, del R.L.S.

Tale designazione dovrà essere poi ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori; nel caso di diversa indicazione da parte dell'assemblea, si procederà ad una nuova designazione sempre all'interno della R.S.U.



